

D.P.R. 30/08/2000 n. 412 (G.U 16/1/2001 n. 12)

Regolamento recante disposizioni integrative del D.P.R. 21/12/99 n. 554, concernente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- Visto il regolamento generale di attuazione di cui al citato articolo 3 della legge n. 109 del 1994, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2000;
- Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 20 del 29 marzo 1999;
- Visto il parere del Consiglio di Stato n. 123/99 espresso dall'adunanza generale del 12 luglio 1999;
- Acquisito in data 23 settembre 1999, il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi rispettivamente in data 10 novembre 1999 e 24 novembre 1999;
- Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione controllo I Collegio, n. 40/2000, adottata nell'adunanza del 30 marzo 2000, con la quale il regolamento generale è stato ammesso al visto ed alla conseguente registrazione, con l'esclusione degli articoli 52 e 75;
- Considerato che vi era urgenza a dar corso alla pubblicazione dell'intero regolamento in relazione alle vive attese delle amministrazioni pubbliche nonché degli operatori del settore e che le norme non ammesse a registrazione regolavano le cause di esclusione dalle gare nei servizi attinenti alla architettura ed all'ingegneria e negli appalti e concessioni di lavori pubblici per le quali l'applicazione diretta della disciplina comunitaria poteva momentaneamente supplire, in attesa di una più approfondita valutazione del portato della pronuncia dell'organo di controllo;
- Considerato quindi che si ritiene possibile dare attuazione alla delibera n. 40/2000, della Corte dei conti, emanando un provvedimento che adegua il testo degli articoli 52 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle osservazioni espresse nella predetta delibera;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
- Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art.1

1. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:

“Art.52

Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi.

2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)”.

Art.2

1. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:

“Art.75

Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).

3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne”.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.